

Bruxelles, 8.9.2022  
COM(2022) 438 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,  
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E  
AL COMITATO DELLE REGIONI**

**Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali 2022**

**Conformarsi alle politiche ambientali per invertire la rotta**

{SWD(2022) 252 final} - {SWD(2022) 253 final} - {SWD(2022) 254 final} -  
{SWD(2022) 255 final} - {SWD(2022) 256 final} - {SWD(2022) 257 final} -  
{SWD(2022) 258 final} - {SWD(2022) 259 final} - {SWD(2022) 260 final} -  
{SWD(2022) 261 final} - {SWD(2022) 262 final} - {SWD(2022) 263 final} -  
{SWD(2022) 264 final} - {SWD(2022) 265 final} - {SWD(2022) 266 final} -  
{SWD(2022) 267 final} - {SWD(2022) 268 final} - {SWD(2022) 269 final} -  
{SWD(2022) 270 final} - {SWD(2022) 271 final} - {SWD(2022) 272 final} -  
{SWD(2022) 273 final} - {SWD(2022) 274 final} - {SWD(2022) 275 final} -  
{SWD(2022) 276 final} - {SWD(2022) 277 final} - {SWD(2022) 278 final}

## 1. La politica ambientale è sempre più decisiva nel contesto odierno

Negli ultimi tre anni l'Unione europea ha dovuto affrontare sfide sanitarie, economiche e geopolitiche senza precedenti nella storia recente. Migliorare la nostra sicurezza collettiva è diventata una priorità assoluta. I prezzi dell'energia sono aumentati drasticamente con l'evolversi del conflitto in Ucraina e appare evidente che la guerra avrà un impatto sui prodotti alimentari di base. Ciò desta preoccupazioni riguardo al fatto che i progressi dell'UE verso l'obiettivo di fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero possano subire una battuta d'arresto. Tuttavia la situazione attuale ha evidenziato più che mai quanto sia importante aumentare la futura indipendenza dell'UE in termini di risorse, che dovrà essere basata sulla produzione interna di energia rinnovabile e su un'efficienza maggiore. L'ambiente, uno dei pilastri su cui si fonda il nostro modello socioeconomico, non è immune da queste sfide ma può aiutarci a migliorare la nostra resilienza.

Le accresciute tensioni geopolitiche non devono farci perdere di vista l'odierna crisi ambientale. Nel piano REPowerEU<sup>1</sup> la Commissione ha ricordato che accelerare la transizione verso l'energia pulita in Europa e attuare più rapidamente le proposte del pacchetto "Pronti per il 55 %" (Fit for 55) sono aspetti centrali della strategia europea tesa ad affrontare l'attuale crisi energetica e realizzare un sistema energetico più resiliente. La guerra in Ucraina non sminuisce la portata delle sfide poste dai cambiamenti climatici, dall'inquinamento e dalla perdita di biodiversità. Ogni anno eventi meteorologici e climatici estremi provocano vittime e ingenti perdite economiche<sup>2</sup>. Gli effetti dei cambiamenti climatici sono già apparenti negli incendi che estate dopo estate devastano il sud dell'Europa, nei casi di siccità che colpiscono sempre più l'Europa centrale e settentrionale e nelle alluvioni sempre più gravi e frequenti. La pressione sulle risorse idriche e sulla produzione alimentare non farà che crescere e alcune zone dell'Unione sono già soggette a livelli di stress idrico medio-alti, circostanza questa che si prevede peggiorerà nel tempo. Un decesso su otto in Europa può essere ricollegato all'inquinamento<sup>3</sup>, che nuoce innanzitutto alle fasce di popolazione più svantaggiate e vulnerabili, aggravando le discriminazioni e il rischio di conflitti. L'inquinamento è anche uno dei cinque principali fattori di perdita di biodiversità, che attualmente mette in pericolo la sopravvivenza di oltre 1 milione di specie animali e vegetali (degli 8 milioni che si stima siano presenti sul pianeta).

Il Green Deal europeo<sup>4</sup> ha dato prova della validità dei suoi obiettivi e di flessibilità sufficiente per adattarsi all'evolversi della situazione. L'applicazione e, ove necessario, l'ulteriore definizione delle politiche e delle norme dell'UE in risposta alle sfide emergenti sarà orientata alla sostenibilità a lungo termine. Il Green Deal sostiene già la decarbonizzazione del sistema energetico e lo sviluppo di nuove tecnologie più pulite, quali la mobilità elettrica, l'idrogeno verde, i prodotti biochimici e i materiali decarbonizzati. L'UE sta inoltre riesaminando la sua politica energetica per passare a un sistema energetico basato in gran parte sulle energie rinnovabili e su una maggiore efficienza energetica, a sostegno dei suoi obiettivi climatici e ambientali. A ciò si affiancherà una strategia commerciale incentrata sull'autonomia strategica aperta e fondata sull'aumento della resilienza e della sostenibilità dell'economia dell'UE<sup>5</sup>. Analogamente il Green Deal e la legislazione dell'UE relativa all'inverdimento della politica agricola, alla protezione della biodiversità e alla promozione dell'agricoltura biologica contribuiscono a dare una risposta sostenibile ai problemi della sicurezza alimentare mondiale e della sicurezza dell'approvvigionamento.

---

<sup>1</sup> [COM\(2022\) 230 final](#).

<sup>2</sup> Perdite economiche e decessi causati da eventi meteorologici e climatici in Europa — Agenzia europea dell'ambiente (AEA) (europa.eu).

<sup>3</sup> [Relazione n. 21/2019 dell'AEA](#).

<sup>4</sup> [COM\(2019\) 640 final](#).

<sup>5</sup> [COM\(2021\) 66 final](#).

Un ambiente in buona salute è intrinsecamente legato ai nostri valori democratici. Le generazioni future hanno diritto a un ambiente pulito e sta a noi plasmare un modello socioeconomico che rispetti i limiti del pianeta. In quest'ottica il nostro lavoro contribuisce alla corretta attuazione dello Stato di diritto ambientale, a una governance ambientale più solida e a una migliore conformità negli Stati membri.

Il Green Deal europeo ha riconosciuto il ruolo specifico del riesame dell'attuazione delle politiche ambientali ("il riesame"), a testimonianza dell'ampiezza e dell'accuratezza della sua analisi, sottolineando che la Commissione e gli Stati membri devono garantire che le politiche e la legislazione siano applicate e nel contempo che *"il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali sarà fondamentale per fotografare la situazione in ciascuno Stato membro"*. Il concetto è stato ribadito nel piano di investimenti del Green Deal europeo<sup>6</sup>, in cui si afferma che tale riesame – al pari di altri strumenti quali il semestre europeo e i piani nazionali per l'energia e il clima nell'ambito dell'Unione dell'energia – servirà anche a individuare il fabbisogno di investimenti di ciascuno Stato membro nei settori chiave della politica ambientale<sup>7</sup>.

## **2. Obiettivi strategici e obblighi giuridici non resteranno altro che buoni propositi se non vengono concretizzati: il ruolo del riesame dell'attuazione delle politiche ambientali**

Oltre a concordare obiettivi ambiziosi a livello dell'UE, è di fondamentale importanza garantire l'applicazione delle politiche e della legislazione ambientale dell'Unione. L'attuazione carente o mancata delle norme ambientali può avere molteplici effetti dannosi per il pianeta, per la popolazione e per l'economia: può dare adito a sfiducia e frustrazione nei confronti della politica, in particolare tra i giovani, che non sono interessati a dichiarazioni prive di sostanza e giudicano in base ai risultati.

In genere la politica ambientale ha tempi di attuazione piuttosto lunghi ed è difficile mantenere lo slancio, ma è proprio l'attuazione ad apportare benefici concreti alle persone. Per realizzare le ambizioni ambientali dell'UE servono dunque continuità e persistenza, elementi essenziali di un'attuazione efficace. Nel 2016<sup>8</sup> la Commissione si è impegnata a riferire regolarmente sullo stato di attuazione della legislazione ambientale dell'UE. Questo terzo riesame dell'attuazione delle politiche ambientali<sup>9</sup>, cinque anni dopo il primo, fa il punto sulle prestazioni degli Stati membri nell'adempimento degli obblighi ambientali dell'UE.

Come già spiegato nelle edizioni precedenti, il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali non sostituisce ma integra altri strumenti che sostengono, monitorano e garantiscono la conformità attraverso l'applicazione delle norme a livello dell'UE. Non pregiudica la facoltà della Commissione di avviare procedure di infrazione<sup>10</sup> in caso di violazioni del diritto dell'UE. Il riesame mira ad aiutare gli Stati membri e metterli nelle condizioni di applicare meglio le politiche e le norme ambientali, dando loro le informazioni e i riscontri di cui hanno bisogno e fornendo un quadro generale, quanto mai necessario, dello stato di attuazione delle politiche ambientali in ciascun paese dell'UE e a livello di Unione<sup>11</sup>. Fa inoltre chiarezza sui problemi cui gli Stati membri devono far fronte nell'aiutare

---

<sup>6</sup> [COM\(2020\) 21 final](#).

<sup>7</sup> Le misure di sostegno pubblico menzionate nel riesame dell'attuazione delle politiche ambientali devono rispettare le norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

<sup>8</sup> [COM\(2016\) 316 final](#).

<sup>9</sup> Il primo pacchetto sul riesame dell'attuazione delle politiche ambientali è stato adottato il 3 febbraio 2017 e il secondo il 4 aprile 2019.

<sup>10</sup> Sulla base degli articoli 258 e 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

<sup>11</sup> Questa edizione del riesame dell'attuazione delle politiche ambientali si basa sulle informazioni a disposizione della Commissione a maggio 2022.

i responsabili politici in fase di attuazione, in particolare per quanto riguarda la definizione delle priorità per le risorse.

A tale riguardo la Commissione ha individuato gli obiettivi e i traguardi più importanti definiti nelle politiche e nelle norme concordate esistenti, che costituiscono i parametri di riferimento per misurare i progressi compiuti nell'attuazione. Sono simili a quelli utilizzati nei precedenti cicli di riesame, ma ove pertinente sono stati riveduti e migliorati. Ciò consente di monitorare i progressi e fare raffronti equi per quanto concerne l'applicazione da parte degli Stati membri del diritto dell'UE in materia di ambiente (*acquis* ambientale).

Il riesame dimostra che gli obiettivi strategici comuni a tutti si possono conseguire soltanto dando una risposta efficace alle sfide specifiche di ciascuno Stato membro. Le azioni prioritarie, che contengono raccomandazioni per ciascuno Stato membro, sono state calibrate sulla base delle valutazioni esposte nelle relazioni per paese al fine di stabilire come colmare il divario di conformità. Sono state quindi armonizzate tra i paesi in una posizione simile. L'allegato della presente comunicazione presenta una panoramica delle azioni prioritarie.

Sulla scorta delle relazioni per paese, la presente comunicazione cerca di trarre conclusioni trasversali a livello dell'UE per ciascuno dei settori tematici valutati così come sul quadro e sui meccanismi di governance che dovrebbero consentire l'attuazione delle politiche ambientali, terminando infine con le *prospettive*.

### **3. Lo stato di attuazione: conclusioni**

#### **3.1. Economia circolare e gestione dei rifiuti**

Con il nuovo piano d'azione per l'economia circolare del marzo 2020<sup>12</sup> la Commissione europea ha annunciato iniziative per l'intero ciclo di vita dei prodotti, dalla fase di progettazione e fabbricazione fino al consumo, alla riparazione, al riutilizzo, al riciclaggio e alla reintroduzione delle risorse nell'economia. L'obiettivo è quello di ridurre l'impronta dei consumi dell'UE e raddoppiare il tasso di utilizzo di materiali circolari nell'UE entro il 2030. La Commissione sta dando seguito agli impegni chiave assunti nel piano d'azione con l'iniziativa sui prodotti sostenibili e la prima strategia dell'UE per i prodotti tessili sostenibili<sup>13</sup>. Il quadro riveduto di monitoraggio dell'economia circolare<sup>14</sup> traccia le tendenze e i modelli principali al fine di capire come si stanno sviluppando i vari elementi dell'economia circolare e se sono state intraprese azioni sufficienti. Sono tuttavia necessari riforme e investimenti efficaci a livello nazionale.

Per valutare la circolarità in tutta l'UE nel contesto del riesame dell'attuazione delle politiche ambientali, la Commissione ha esaminato diversi aspetti, quali l'uso secondario dei materiali, la produttività delle risorse<sup>15</sup> e l'esistenza di strategie e programmi per l'economia circolare a livello nazionale. Le relazioni per paese hanno altresì preso in esame la produzione di rifiuti pro capite e il modo in cui questi vengono trattati, prestando particolare attenzione all'andamento del tasso di riciclaggio nel corso degli anni. Le segnalazioni preventive sulla gestione dei rifiuti, che valutano i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di rifiuti e sensibilizzano al riguardo, saranno disponibili entro la fine del 2022. Il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali ha inoltre valutato lo stato di avanzamento del recepimento del pacchetto legislativo sui

---

<sup>12</sup> [COM\(2020\) 98 final](#).

<sup>13</sup> [COM\(2022\) 141 final](#).

<sup>14</sup> COM e SWD(2022) - adozione attualmente prevista entro la fine del 2022.

<sup>15</sup> Che esprime l'efficienza con la quale l'economia utilizza le risorse materiali per produrre ricchezza.

rifiuti del 2018 – che comprendeva le direttive relative ai rifiuti<sup>16</sup>, alle discariche di rifiuti<sup>17</sup>, agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio<sup>18</sup> e la direttiva che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche<sup>19</sup> – nonché lo stato di avanzamento dell'adozione dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti, che sono strumenti fondamentali per l'attuazione della legislazione dell'UE in materia di rifiuti.

Figura 1 – Tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani nel 2020 (%)<sup>20</sup>





Figura 2 – Tasso di utilizzo di materiali circolari nel 2020 (%)<sup>21</sup>



## Conclusioni

1. A oggi la maggior parte degli Stati membri ha predisposto strategie e piani d'azione nazionali per l'economia circolare o ha annunciato e/o compiuto progressi verso la definizione di strategie globali che coprano l'intero ciclo di vita dei prodotti<sup>22</sup>.
2. Esistono marcate differenze tra i tassi di circolarità degli Stati membri: a fronte di una media UE del 12,8 %, l'uso di materiali secondari oscilla dall'1,3 % in Romania al 30,9 % nei Paesi Bassi. Lo stesso vale per la produttività delle risorse, dove la media UE è di 2,09 EUR/kg, ma i valori nazionali vanno da 0,3 EUR/kg in Bulgaria a 5,89 EUR/kg nei Paesi Bassi.
3. Prodotti quali le materie plastiche, i materiali da costruzione e i prodotti tessili meritano un'attenzione particolare in ragione del loro impatto sull'ambiente, ma anche della loro utilità come materiali secondari.
4. La prevenzione dei rifiuti rimane una sfida importante in tutti gli Stati membri, anche in quelli con tassi di riciclaggio elevati. La tendenza si muove nella direzione sbagliata, dato che nell'UE la produzione di rifiuti urbani è aumentata dal 2014, passando da una media di 478 kg pro capite a 505 kg pro capite; solo cinque Stati membri hanno registrato una riduzione rispetto al 2014<sup>23</sup>.

<sup>16</sup> Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109).

<sup>17</sup> Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 100).

<sup>18</sup> Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 141).

<sup>19</sup> Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 93).

<sup>20</sup> Eurostat, [Tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani](#), ottobre 2021. I dati si riferiscono al 2020 per tutti gli Stati membri ad eccezione di BG (2018), AT, EL e IT (2019).

<sup>21</sup> Eurostat, [Tasso di utilizzo di materiali circolari](#).

<sup>22</sup> A eccezione di HR, HU, MT e SK.

<sup>23</sup> BE, BG (dati 2018), IE, HU, SE.

5. *Il conseguimento dell'obiettivo per il 2020 del 50 % di preparazione per il riutilizzo/riciclaggio dei rifiuti urbani resta particolarmente problematico, come evidenziato nelle segnalazioni preventive del 2018<sup>24</sup>.*
6. *Nonostante alcuni progressi, non si è ancora giunti all'adempimento degli obblighi di base della direttiva quadro sui rifiuti<sup>25</sup> e della direttiva sulle discariche di rifiuti<sup>26</sup> (chiusura delle discariche illegali, bonifica e trattamento dei rifiuti prima del collocamento in discarica). La Commissione sta attualmente portando avanti procedure di infrazione contro 12 Stati membri per il mancato rispetto della direttiva sulle discariche<sup>27</sup>.*
7. *Sfortunatamente alcuni Stati membri sono indietro su entrambi i fronti: sono lontani dal conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e sul loro territorio sono ancora presenti discariche non conformi. Di conseguenza presentano lacune di attuazione più gravi rispetto al resto dell'UE<sup>28</sup>. Sono necessari seri sforzi non solo per raggiungere gli obiettivi dell'UE già previsti per i rifiuti, ma anche per costruire le infrastrutture di base e abbandonare pratiche di gestione dei rifiuti improduttive e spesso illegali.*

### **Pratiche di successo**

La **Spagna** ha messo in atto una strategia nazionale a tutto tondo per l'economia circolare chiamata "*España Circular 2030*", caratterizzata da una prospettiva a lungo termine e piani d'azione triennali basati su obiettivi quantitativi.

L'**Irlanda**<sup>29</sup> ha dato il buon esempio con la profonda riforma del settore dei rifiuti, la chiusura delle discariche illegali e il finanziamento di vasti lavori di disinquinamento e bonifica. Le riforme, realizzate in stretta collaborazione con la Commissione, hanno dato vita a un sistema in grado di garantire un livello elevato di conformità alla legislazione dell'UE in materia di rifiuti.

## **3.2. Biodiversità e capitale naturale**

Sulla scia del Green Deal, la Commissione si è impegnata a intensificare gli sforzi per affrontare le violazioni della legislazione UE in materia di natura. La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030<sup>30</sup> mira a riportare la biodiversità in Europa sulla via della ripresa e definisce modi nuovi per attuare la legislazione esistente in modo più efficace, con nuovi obiettivi e meccanismi di governance, al fine di ottenere ecosistemi sani e resilienti. Si prefigge di ripristinare e proteggere la natura e riconosce che per migliorare l'attuazione e l'applicazione servono sostegno politico e maggiori risorse finanziarie e umane, a livello tanto dell'UE quanto nazionale. La Commissione ha proposto un atto giuridico sul ripristino della natura<sup>31</sup>, elemento chiave della strategia sulla biodiversità, che combina un obiettivo generale di ripristino per consentire il recupero a lungo termine della natura in tutte le

<sup>24</sup> PL, ES, SK, RO, PT, MT, LV, HU, EL, FI, EE, CY, HR, BG erano considerati a rischio di mancare gli obiettivi di riciclaggio per il 2020. Alla fine del 2022 sarà presentata una nuova segnalazione preventiva che analizzerà lo stato di attuazione delle raccomandazioni di cui alle segnalazioni preventive del 2018; alla fine del 2022 sarà presentata anche un'analisi dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi per il 2025 in materia di riciclaggio dei rifiuti.

<sup>25</sup> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

<sup>26</sup> Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).

<sup>27</sup> BG, CY, EL, ES, IT, HR, PL, RO, SI, SK, CZ, PT. Inoltre la Commissione sta appurando se MT e ES rispettino i loro obblighi in materia di trattamento adeguato prima del collocamento in discarica.

<sup>28</sup> In particolare EL, RO, MT e CY.

<sup>29</sup> L'Irlanda deve tuttavia rafforzare l'economia circolare e migliorare il riciclaggio.

<sup>30</sup> [COM\(2020\) 380 final](#).

<sup>31</sup> [COM\(2022\) 304 final](#).

zone terrestri e marine dell'UE con obiettivi di ripristino vincolanti per habitat e specie specifici. Le misure di ripristino dovrebbero coprire entro il 2030 almeno il 20 % delle zone terrestri e marine dell'UE ed entro il 2050 tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino. Gli Stati membri condividono la responsabilità di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi naturali garantendo la corretta attuazione e applicazione dell'*acquis* ambientale dell'UE. Nello specifico l'atto sul ripristino della natura istituisce un sistema di presentazione dei piani nazionali di ripristino degli Stati membri, che illustrano le modalità con cui essi intendono conseguire gli obiettivi, nonché sistemi di monitoraggio e comunicazione dei progressi compiuti.

La strategia sulla biodiversità funziona in sinergia con la nuova strategia "Dal produttore al consumatore"<sup>32</sup>, la strategia dell'UE per le foreste<sup>33</sup> e la nuova politica agricola comune con l'obiettivo di sostenere e realizzare la transizione verso pratiche agricole e di gestione forestale pienamente sostenibili. Fissa inoltre obiettivi in relazione alle specie esotiche invasive e riconosce la necessità di intensificare l'attuazione del regolamento al riguardo<sup>34</sup>. Quanto agli obiettivi della strategia sulla biodiversità in materia di cooperazione internazionale, la legislazione dell'UE è concepita per garantire il rispetto degli accordi internazionali e per contrastare il consumo nell'UE di prodotti raccolti illegalmente o di specie minacciate di estinzione. Per quanto riguarda le foreste, che forniscono significativi vantaggi ambientali e socioeconomici, nel luglio 2021 è stata adottata la strategia forestale dell'UE per il 2030, parte del pacchetto "Pronti per il 55 %". Il suo obiettivo principale è garantire che le foreste dell'UE siano sane, diversificate e resilienti. Inoltre nel novembre 2021 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento sui prodotti a deforestazione zero<sup>35</sup>. Questo regolamento garantisce che le materie prime che rientrano nel suo ambito di applicazione (bovini, cacao, caffè, palma da olio, soia e legno) e i prodotti che le contengono possano essere immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati dall'Unione soltanto se sono "a deforestazione zero". Le foreste sono importanti pozzi di assorbimento del carbonio e gli sforzi per conservarle sono vitali per l'ambizione dell'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. La Commissione si prodiga pertanto per ridurre al minimo il contributo dell'UE alla deforestazione e al degrado forestale a livello mondiale, riducendo in tal modo anche il contributo dell'UE alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità nel mondo.

La nuova strategia dell'UE per il suolo<sup>36</sup> affronta il problema del degrado del suolo e del relativo impatto sulla biodiversità. Sottolinea l'importanza della protezione del suolo, della sua gestione sostenibile e del ripristino dei suoli degradati ai fini del conseguimento della neutralità in termini di degrado del suolo entro il 2030. Il suolo è una risorsa finita ed estremamente fragile, che nell'UE va sempre più degradandosi.

Nel settore della natura, il riesame si concentra sulla valutazione della conformità alle direttive Habitat<sup>37</sup> e Uccelli<sup>38</sup> e al regolamento sulle specie esotiche invasive. Valuta in particolare i siti Natura 2000 (comprese le foreste e i siti marini) negli Stati membri e il modo in cui essi garantiscono uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie. Il riesame valuta inoltre le modalità con cui gli Stati membri tengono a bada le specie esotiche invasive. La piena conformità di tutti gli Stati membri è essenziale per conseguire gli obiettivi della strategia dell'UE sulla biodiversità

---

<sup>32</sup> [COM\(2020\) 381 final](#).

<sup>33</sup> [COM\(2021\) 572 final](#).

<sup>34</sup> Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

<sup>35</sup> [COM\(2021\) 706 final](#).


<sup>36</sup> [COM\(2021\) 699 final](#).

<sup>37</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

<sup>38</sup> Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

per il 2030 e costituisce il fondamento della legislazione europea volta a preservare la fauna selvatica dell'UE. Natura 2000<sup>39</sup>, la più grande rete coordinata di zone protette al mondo, basata su tali direttive, svolge un ruolo essenziale in tal senso: si tratta di uno strumento chiave per la protezione e la conservazione a lungo termine delle specie e degli habitat più preziosi e minacciati d'Europa e degli ecosistemi di cui sono alla base. Dato il massiccio calo della biodiversità, è estremamente urgente che la rete sia completata e gestita in modo efficace.

**Figura 3 – Stato di conservazione degli habitat e delle specie protetti a norma della direttiva Habitat a livello di Stato membro per il periodo di riferimento 2013-2018<sup>40</sup>**



## Conclusioni

1. A dispetto degli sforzi significativi profusi dagli Stati membri e dei miglioramenti registrati in alcuni ambiti, la biodiversità nell'UE continua a diminuire e mostra tendenze in peggioramento. Tra gli habitat nelle condizioni più precarie nell'UE vi sono prati seminaturali, torbiere e paludi. Nonostante una riduzione nell'ultimo decennio, tra il 2012 e il 2018 il consumo netto di suolo nell'UE-27 era ancora pari a 83,8 m<sup>2</sup>/km<sup>2</sup>.
2. Le foreste sono soggette a una pressione enorme. Del 27 % della superficie forestale dell'UE protetta a norma delle direttive UE in materia di natura, meno del 15 % presenta uno stato di conservazione favorevole. È invece aumentato il numero di habitat forestali che presentano un cattivo stato di conservazione.

<sup>39</sup> Natura 2000 comprende siti di importanza comunitaria (SIC) designati a norma della direttiva Habitat e zone di protezione speciale (ZPS) classificate a norma della direttiva Uccelli.

<sup>40</sup> Agenzia europea dell'ambiente (AEA), [relazione n. 10/2020](#) "Lo stato della natura nell'UE. Risultati della rendicontazione nel quadro delle direttive in materia di natura 2013-2018", pag. 44, figura 3.8, e pag. 50, figura 3.13.



3. *Sebbene le disposizioni delle direttive Habitat e Uccelli siano ben note e consolidate da tempo, diversi Stati membri non hanno ancora designato zone speciali di conservazione<sup>41</sup> o hanno stabilito obiettivi e misure di conservazione<sup>42</sup>. La maggior parte degli Stati membri deve accelerare gli sforzi per completare la propria rete Natura 2000, in particolare per l'ambiente marino.*
4. *La biodiversità e gli ecosistemi possono trarre grande beneficio da profondi miglioramenti della politica agricola comune (PAC) complessiva e dai nuovi piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027, dal sostegno alla gestione dei prati seminaturali, dalla protezione dei servizi ecosistemici e dagli sforzi per reintrodurre gli elementi caratteristici del paesaggio nelle zone dove sono andati perduti.*
5. *Le azioni a livello dell'UE volte a garantire l'applicazione della normativa hanno limitato gli impatti dannosi di progetti infrastrutturali ed attività di disboscamento, contribuendo nel contempo alla protezione delle specie, ampliando la rete Natura 2000 e aumentando il numero di siti che dispongono di un piano di gestione.*
6. *Sebbene sia iniziata soltanto nel 2019, la piena attuazione del regolamento sulle specie esotiche invasive sta già dando frutti, quali un quadro coerente per far fronte a tali specie a livello dell'UE e una maggiore consapevolezza del problema che esse pongono. Tuttavia permangono delle criticità, dato che la maggior parte degli Stati membri non ha ancora attuato i piani d'azione sui vettori prioritari richiesti dall'articolo 13 del regolamento sulle specie esotiche invasive.*
7. *Sono stati compiuti progressi in tutta l'UE nella valutazione delle condizioni degli ecosistemi e dei relativi servizi, nonché delle pressioni cui sono sottoposti, con l'ausilio della metodologia comune dell'Unione (MAES); si rilevano progressi anche nella contabilità degli ecosistemi. Tuttavia è necessario un maggiore sostegno per migliorare il monitoraggio della biodiversità e garantire una rendicontazione coerente, nonché per coinvolgere una massa critica di operatori economici al fine di dimostrare i vantaggi offerti dal capitale naturale dell'UE e gli impatti sullo stesso.*

#### **Pratiche di successo**

L'**Estonia** è uno dei pionieri nel ripristino delle zone umide. La sua esperienza sarà molto preziosa nel quadro della normativa per il ripristino della natura, in quanto dimostra che le zone umide ripristinate possono apportare molteplici vantaggi e coesistere con pratiche agricole valide.

L'**Italia** applica pratiche avanzate in materia di contabilità ambientale, capitale naturale e indicatori di benessere, potenziate grazie allo strumento di sostegno tecnico della Commissione e allo strumento *inter pares* EIR Peer 2 Peer.

### **3.3. Verso l'inquinamento zero**

#### ***Qualità dell'aria – Emissioni industriali e sicurezza (Seveso) – Rumore***

Il piano d'azione "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo"<sup>43</sup> definisce l'obiettivo di ridurre entro il 2050 l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo a livelli non più considerati nocivi

<sup>41</sup> La designazione delle zone speciali di conservazione è incompleta in BG, CY, IE, PT.

<sup>42</sup> ES, BE, CZ, EL, DE, IT, PL, LT, LV, MT, SK, EE non hanno stabilito correttamente gli obiettivi di conservazione. In AT, DK, FR, HU, FI, LV, NL, SI sono necessarie misure aggiuntive per proteggere i siti.

<sup>43</sup> [COM\(2021\) 400 final](#).

per la salute e gli ecosistemi naturali e che rispettino limiti sostenibili per il nostro pianeta, così da creare un ambiente privo di sostanze tossiche. Questa prospettiva viene declinata in obiettivi chiave per il 2030 volti ad accelerare la riduzione dell'inquinamento alla fonte.

Il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali passa al vaglio l'osservanza degli obblighi chiave fissati dalla normativa in vigore<sup>44</sup> sulla qualità dell'aria<sup>45</sup>, che stabilisce standard di salubrità per le concentrazioni di una serie di inquinanti atmosferici e impegni nazionali di riduzione delle loro emissioni. L'inquinamento atmosferico incide gravemente sulla salute umana e sull'ambiente e dal luogo in cui viviamo dipendono i rischi a cui siamo esposti. L'inquinamento atmosferico ha effetti dannosi anche per gli ecosistemi, principalmente attraverso l'acidificazione, l'eutrofizzazione e il danneggiamento dello strato di ozono, che determinano la perdita di biodiversità e la riduzione delle rese agricole. In termini di anni di vita<sup>46</sup> persi ogni 100 000 abitanti nell'UE-27, il totale è passato da 820 (2015) a 762 (2019) per il PM<sub>2,5</sub> e da 157 (2015) a 99 (2019) per il NO<sub>2</sub>. Tuttavia in numerosi Stati membri i valori limite per tali inquinanti vengono superati di continuo e sono attentamente monitorati dalla Commissione.

Come nel 2019, il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali si occupa della direttiva sulle emissioni industriali<sup>47</sup>, che riguarda circa 52 000 impianti agroindustriali in tutta l'UE. Presenta nuovi dati per il 2018 e per la prima volta prende in considerazione le emissioni nell'acqua oltre che nell'aria: attualmente gli impianti soggetti alla direttiva sulle emissioni industriali emettono il 20 % di tutti gli inquinanti rilasciati nell'atmosfera e una percentuale analoga di quelli nell'acqua<sup>48</sup>. Si stima che nel 2017 i danni alla salute e all'ambiente causati dall'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali europei fossero quantificabili in 277-433 miliardi di EUR. Circa 200 impianti erano responsabili della metà dei danni<sup>49</sup>.

Nel riesame del 2022 vengono presentati per la prima volta i dati di attuazione della direttiva Seveso-III<sup>50</sup>. La direttiva mira a controllare il pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, in particolare le sostanze chimiche, e contribuisce agli sforzi di riduzione del rischio di disastri tecnologici. Visto l'altissimo tasso di industrializzazione nell'UE, la direttiva Seveso, che si applica a circa 12 000 impianti industriali, ha contribuito a ridurre la frequenza degli incidenti rilevanti. La direttiva è ampiamente considerata un punto di riferimento per le politiche in materia di incidenti industriali ed è stata presa a modello per le normative di molti paesi in tutto il mondo.

Il rumore ambientale è la seconda causa di decessi prematuri dopo l'inquinamento atmosferico, con 48 000 nuovi casi di malattie cardiache l'anno nell'UE-27<sup>51</sup>. La direttiva sul rumore<sup>52</sup> è tesa a proteggere la salute umana imponendo agli Stati membri di valutare i livelli di rumore in modo che le autorità e i cittadini possano scegliere le soluzioni migliori illustrate nei piani d'azione obbligatori.

---

<sup>44</sup> Commissione europea, 2016. [Norme in materia di qualità dell'aria](#).

<sup>45</sup> Commissione europea, [Riduzione delle emissioni nazionali](#).

<sup>46</sup> Agenzia europea dell'ambiente, 2022. [Qualità dell'aria in Europa – Relazione 2021](#).

<sup>47</sup> Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17). La direttiva è in fase di revisione per migliorarne l'efficacia.

<sup>48</sup> Commissione europea, [Valutazione della direttiva del 2020 sulle emissioni industriali](#), pag. 5.


<sup>49</sup> Agenzia europea dell'ambiente, 2021. [Costi dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali europei nel periodo 2008-2017](#), tabella 1 a pag. 15, pag. 16.

<sup>50</sup> Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).

<sup>51</sup> [Agenzia europea dell'ambiente](#), 2020.

<sup>52</sup> Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale – Dichiarazione della Commissione in sede di comitato di conciliazione sulla direttiva relativa alla valutazione ed alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).

Figura 4 – Valutazione dei rischi per gli impegni in materia di riduzione delle emissioni per il periodo 2020-2029<sup>53</sup>



### Conclusioni

1. Nonostante i miglioramenti, l'inquinamento atmosferico continua a rappresentare una delle principali fonti di preoccupazione per la salute degli europei. Laddove i limiti sono stati superati in modo persistente, la Commissione ha sistematicamente avviato procedure di infrazione per i principali inquinanti, quali il particolato e il biossido di azoto<sup>54</sup>. In alcuni casi la Corte di giustizia dell'UE ha già emesso sentenze che rendono ancora più urgente l'azione correttiva<sup>55</sup>.
2. Gli Stati membri devono ottemperare agli obblighi di monitoraggio della qualità dell'aria in modo sistematico e coerente al fine di orientare meglio le politiche in materia di aria pulita e biodiversità a livello dell'UE e nazionale. Le carenze delle reti di monitoraggio sono oggetto di procedure di infrazione nei confronti di due Stati membri<sup>56</sup>.
3. Servono ulteriori sforzi per rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca (NH<sub>3</sub>) provenienti dall'agricoltura, uno dei cinque inquinanti oggetto della direttiva sugli impegni nazionali di riduzione delle emissioni. L'esame delle proiezioni delle emissioni effettuato nel 2022<sup>57</sup> indica che oltre il 70 % degli Stati membri è ad alto rischio di mancato rispetto degli impegni relativi all'ammoniaca per il periodo 2020-2029<sup>58</sup> e dal 2030 in poi<sup>59</sup>. Per raggiungere la conformità sono necessarie misure quali l'introduzione di tecniche agricole a basse emissioni, ad esempio per la gestione del bestiame, degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti.
4. Circa la metà degli Stati membri<sup>60</sup> è inoltre considerata ad alto rischio di mancato rispetto degli impegni di riduzione delle emissioni dal 2030 in poi in relazione agli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>), al particolato con diametro pari o inferiore a 2,5 µm (PM<sub>2,5</sub>) e ai composti organici volatili non metanici.
5. Uno Stato membro non ha ancora presentato il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico<sup>61</sup>.
6. Si rilevano ritardi nel recepimento delle prescrizioni applicabili agli impianti industriali. La Commissione ha avviato procedure di infrazione nei confronti di diversi Stati membri per non aver recepito correttamente la direttiva sulle emissioni industriali<sup>62</sup> e la direttiva Seveso-III<sup>63</sup>.

<sup>53</sup> Ricardo Energy & Environment, 2022, [Review of National Air Pollutant Projections and Assessment of National Air Pollution Control Programmes](#), pag. 80, figura 4-1.

<sup>54</sup> Pendenti per il particolato PM<sub>10</sub>: BG, CZ, EL, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK, SE. Per il particolato PM<sub>2,5</sub>: HR e IT. Pendenti per il biossido di azoto (NO<sub>2</sub>): AT, BE, CZ, DE, EL, ES, FR, HU, IT, LU, PL, PT, RO.

<sup>55</sup> BG, PL, HU, RO, IT, FR per il particolato, FR e DE per il NO<sub>2</sub>.

<sup>56</sup> RO e SK.

<sup>57</sup> Ricardo Energy & Environment, 2022, [Review of National Air Pollutant Projections and Assessment of National Air Pollution Control Programmes](#), pagg. 85-86. NB: l'esame ha riguardato soltanto 26 Stati membri dato che la Romania deve ancora presentare il suo programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.

<sup>58</sup> AT, BG, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE.

<sup>59</sup> AT, BG, CZ, DK, EE, EL, FR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI.

<sup>60</sup> 14 Stati membri per i composti organici volatili non metanici, 13 per il PM<sub>2,5</sub> e 12 per i NO<sub>x</sub>.

<sup>61</sup> RO.

7. Si è registrato un miglioramento nell'adozione di mappe e piani d'azione ai sensi della direttiva sul rumore, che però presentano ancora carenze in diversi Stati membri<sup>64</sup> soggetti a procedure di infrazione; in alcuni casi è stata adita la Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>65</sup>.

#### Pratiche di successo

Il progetto integrato LIFE "PREPAIR" (*Po Regions Engaged to Policies of AIR*)<sup>66</sup> in **Italia** interessa la Pianura Padana, segnatamente le regioni e le città che incidono maggiormente sulla qualità dell'aria nel bacino, fino alla Slovenia. Il progetto, della durata di sette anni (2017-2024), prevede misure riguardanti la combustione della biomassa, l'efficienza energetica, i trasporti e l'agricoltura, in linea con l'accordo del 2017 sulla qualità dell'aria nel bacino padano e con i piani per la qualità dell'aria. Un obiettivo specifico consiste nel creare una rete di stazioni per le biciclette nelle principali città della Pianura Padana e nello sviluppare le infrastrutture di sostegno.

Il progetto integrato LIFE "LIFE-IP-HUNGAIRY"<sup>67</sup> mira a decarbonizzare entro il 2030 la centrale elettrica a lignite di Máttra, in **Ungheria**, sfruttando il sostegno del fondo per una transizione giusta attraverso la politica di coesione, oltre al meccanismo per collegare l'Europa e al fondo per la modernizzazione. La decarbonizzazione della centrale di Máttra è un'azione contemplata anche dal piano d'azione ungherese per il clima e la protezione dell'ambiente 2020.

La **Cechia**, con il sostegno dei fondi UE, ha istituito un regime che agevola la sostituzione delle fonti domestiche di riscaldamento locale obsolete e inadeguate (*Kotlíková dotace*). Il regime ha contribuito alla sostituzione di 100 000 caldaie fino al 2020, riducendo così di 2,7 kT le emissioni di PM<sub>2,5</sub> e consentendo risparmi di energia. Tali azioni potrebbero essere combinate con ulteriori sovvenzioni nazionali per migliorare l'efficienza energetica degli edifici (*Nová zelená úsporám*).

#### Qualità e gestione delle risorse idriche

La protezione delle risorse idriche e degli ecosistemi che ne dipendono, così come la disponibilità di acqua pulita, sono fondamentali per l'esistenza umana, per l'economia (l'acqua alimenta tutti i settori economici) e per lo sviluppo sostenibile, ma anche per l'ambiente. La corretta attuazione delle norme vigenti è indispensabile per la qualità della vita e il benessere delle persone, oltre a presentare un notevole potenziale in termini di crescita economica e creazione di posti di lavoro.

Per questi motivi la politica dell'UE in materia di acque è una delle priorità del Green Deal europeo<sup>68</sup>. La Commissione lavora a stretto contatto con gli Stati membri per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di preservare, proteggere e migliorare la qualità delle nostre risorse idriche.

Gli strumenti principali sono la direttiva quadro sulle acque<sup>69</sup> e le direttive ad essa associate, ossia la direttiva sulle alluvioni<sup>70</sup>, la direttiva sull'acqua potabile<sup>71</sup>, la direttiva sulle acque di balneazione<sup>72</sup>,

<sup>62</sup> AT, BG, CZ, DE, EL, IE, HR, SI, SK.

<sup>63</sup> AT, BG, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LV, MT, PL, SI, SK.

<sup>64</sup> CY, CZ, DE, EL, ES, FR, IT, PT, PL, SK.

<sup>65</sup> Che finora si è pronunciata nei confronti di SK e PT.

<sup>66</sup> LIFE [PREPAIR](#).

<sup>67</sup> LIFE [HUNGAIRY](#).


<sup>68</sup> Nel settembre del 2021 la Commissione ha varato la missione dell'UE *Far rivivere i nostri oceani e le nostre acque entro il 2030* come strumento per conseguire gli obiettivi fissati nel Green Deal europeo in relazione all'ambiente marino e alle acque dolci, quali la protezione del 30 % dei mari dell'UE e il ripristino degli ecosistemi marini e di 25 000 km di fiumi a scorrimento libero.

<sup>69</sup> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

<sup>70</sup> Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).

la direttiva sui nitrati<sup>73</sup>, la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane<sup>74</sup> e la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino<sup>75</sup>. I diversi controlli dell'adeguatezza effettuati finora hanno concluso che in linea di massima questi atti sono adeguati allo scopo, ma richiedono una migliore attuazione generale.

**Figura 5 – Percentuale di corpi idrici superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione e costiere) in uno stato ecologico inferiore a buono per distretto idrografico<sup>76</sup>**



## Conclusioni

1. *Prosegue l'attuazione della direttiva quadro sulle acque. La valutazione del terzo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici è ancora in corso ma si può affermare che, nonostante il termine del 2027 si avvicini, i progressi verso il conseguimento di un buono stato dei corpi idrici sono generalmente lenti. Ciò è dovuto a una combinazione di fattori: mancata fissazione delle condizioni di riferimento per la caratterizzazione dei corpi idrici, valutazione incompleta delle pressioni, monitoraggio insufficiente delle acque (motivo per cui non si conosce lo stato dei corpi idrici), valutazioni dell'impatto delle attività sui corpi idrici eseguite in modo non corretto, esenzioni non sufficientemente giustificate.*
2. *Le relazioni per paese presentano le informazioni più recenti sulla percentuale di corpi idrici che non raggiungono un buono stato ecologico e chimico, sul prelievo di acqua per settore e sull'indice di sfruttamento delle acque<sup>77</sup>. Per conseguire gli obiettivi in materia occorre aumentare gli investimenti. I finanziamenti dell'UE continuano a sostenere gli sforzi di attuazione, principalmente attraverso la politica di coesione, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e Orizzonte Europa.*

<sup>71</sup> Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).

<sup>72</sup> Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37).

<sup>73</sup> Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

<sup>74</sup> Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40). La Commissione ha presentato una proposta per modernizzare ulteriormente questa direttiva del 1991 allo scopo di migliorare la prevenzione dell'inquinamento, l'efficienza delle risorse e la neutralità energetica dell'intero settore.

<sup>75</sup> Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

<sup>76</sup> Agenzia europea dell'ambiente, [2021](#).

<sup>77</sup> La media UE è 8,39, un dato inferiore alla soglia di scarsità del 20 %, ma la situazione è più preoccupante in alcuni Stati membri (CY, EL, ES, CZ, MT).

3. *La Commissione ha comunicato agli Stati membri interessati le sue conclusioni<sup>78</sup> sul secondo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici e si aspetta che le carenze individuate siano affrontate nel terzo ciclo di piani. La Commissione sta inoltre verificando in che modo i sistemi nazionali (ad esempio permessi e ispezioni) garantiscono la corretta applicazione sul campo della direttiva quadro sulle acque da parte di ogni Stato membro per quanto riguarda l'estrazione di acqua e le fonti puntuali e diffuse di inquinamento. Gli Stati membri avrebbero dovuto trasmettere alla Commissione i propri piani di gestione dei bacini idrografici e quelli di gestione del rischio di alluvioni entro il 22 marzo 2022. La Commissione è preoccupata dal fatto che numerosi Stati membri non abbiano ancora ottemperato a tali obblighi giuridici<sup>79</sup> ed è pronta ad agire in caso di inadempienza.*
4. *In linea di massima la direttiva del 1998 sull'acqua potabile è attuata correttamente nell'UE; è però fonte di preoccupazione in alcuni paesi<sup>80</sup>. Entro il 12 gennaio 2023 tutti gli Stati membri devono recepire la direttiva rifiuta per conformarsi alle norme di qualità rivedute: la Commissione sta fornendo sostegno affinché il recepimento avvenga in modo tempestivo e corretto.*
5. *Per quanto riguarda la direttiva sulle acque di balneazione, nel complesso nell'UE si registrano tassi elevati di prestazioni eccellenti o buone, pur con marcate differenze tra gli Stati membri<sup>81</sup>.*
6. *In numerosi casi, a fronte di obblighi specifici e ben definiti come quelli della direttiva sui nitrati e della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane e nonostante il sostegno della Commissione (ad esempio tramite ingenti finanziamenti UE), l'attuazione sul campo procede molto a rilento a causa di carenze nella pianificazione e nell'organizzazione, dell'insufficienza dei fondi e del mancato riconoscimento come priorità. Queste criticità tardano a diventare priorità a livello nazionale, a volte anche dopo una seconda sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.*
7. *Molti Stati membri hanno problemi in relazione all'attuazione della direttiva sui nitrati e dovrebbero intensificare gli sforzi per ridurre ulteriormente l'eutrofizzazione e l'inquinamento delle acque sotterranee causato dai nitrati di origine agricola designando tutte le zone vulnerabili ai nitrati e includendo le opportune misure nei loro piani d'azione<sup>82</sup>.*
8. *Nonostante siano stati fatti dei passi avanti, in molti Stati membri le acque reflue urbane non sono ancora raccolte e trattate come dovrebbero; per questo motivo la maggior parte di essi è tuttora oggetto di procedure di infrazione<sup>83</sup> e alcuni sono stati condannati a pagare sanzioni pecuniarie<sup>84</sup>. Per compiere progressi è necessario che gli Stati membri diano la giusta priorità agli investimenti destinati ai sistemi di raccolta e agli impianti di trattamento delle acque reflue, anche sfruttando efficacemente le risorse disponibili nell'ambito della politica di coesione e i prestiti della Banca europea per gli investimenti.*
9. *I progressi in relazione alla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino sono illustrati nel capitolo sulla biodiversità delle relazioni per paese vista l'importanza di tale strategia ai fini della protezione dell'ambiente marino. La Commissione ha esaminato l'avanzamento della valutazione dello stato delle acque marine dell'UE e la cooperazione regionale instaurata dagli Stati membri che fanno parte della stessa sottoregione marina al fine di far fronte alle pressioni predominanti.*

---

<sup>78</sup> Fascicoli EU Pilot sull'attuazione della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE) relativi alle carenze individuate nella valutazione della Commissione del secondo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici: AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK.

<sup>79</sup> [https://ec.europa.eu/environment/water/participation/map\\_mc/map.htm](https://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm);

[https://ec.europa.eu/environment/water/flood\\_risk/implem.htm](https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/implem.htm).

<sup>80</sup> FR, HU, IR e IT.

<sup>81</sup> Una valutazione della direttiva è attualmente in corso e la Commissione prevede di presentare una valutazione complessiva del suo funzionamento nel 2023.

<sup>82</sup> Procedure di infrazione pendenti nei confronti dei seguenti Stati membri: BE, DE, ES, IT.

<sup>83</sup> Sono attualmente in corso procedure di infrazione per applicazione scorretta della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane nei confronti di 19 Stati membri: BG, BE, CY, FR, GR, HU, IR, IT, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, CZ, SI, SE e ES.

<sup>84</sup> GR, IT e ES pagano ammende in relazione alla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane.

### **Pratiche di successo**

L'approccio dei **Paesi Bassi** alla gestione del rischio di alluvioni (ripristinando ove possibile i letti dei fiumi e le pianure alluvionali del Reno e della Mosa) si è rivelato efficace durante le alluvioni che hanno colpito Belgio e Germania nel luglio del 2021.

Il **Portogallo** ha recentemente approvato una politica per la produzione di acqua depurata non potabile da utilizzare per molteplici finalità.

Al fine di migliorare l'ambiente acquatico, la **Svezia** sovvenziona investimenti volti a ridurre al minimo la diffusione di microplastiche e altri inquinanti emergenti (prodotti farmaceutici) attraverso le acque meteoriche.

### **Sostanze chimiche**

La legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche<sup>85</sup> mira ad assicurare che queste siano prodotte e impiegate secondo modalità in grado di ridurre al minimo gli effetti negativi significativi sulla salute umana e sull'ambiente. Garantisce inoltre stabilità e prevedibilità alle imprese che operano nel mercato interno. Nel contesto dell'obiettivo "inquinamento zero" che l'UE si è prefissata con il Green Deal europeo, il 14 ottobre 2020 la Commissione europea ha pubblicato il documento "Strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità. Verso un ambiente privo di sostanze tossiche"<sup>86</sup>, che mira a rafforzare la protezione dei cittadini e dell'ambiente e promuovere l'innovazione a favore di prodotti chimici sicuri e sostenibili.

La transizione verso un'economia circolare a basse emissioni di carbonio offre eccellenti opportunità per promuovere un'industria chimica sicura ed ecosostenibile. Il fulcro dell'innovazione dovrebbe risiedere in prodotti sicuri fin dalla progettazione, compatibili con i cicli dei materiali puliti e che utilizzino sostanze chimiche sempre meno nocive e in quantità sempre più limitate. Nell'economia circolare i materiali potrebbero essere riutilizzati per finalità molto diverse da quelle originariamente previste per le quali erano stati valutati i rischi: appare quindi evidente che concentrarsi sulla qualità dei materiali puliti è imprescindibile per conseguire obiettivi quantitativi ambiziosi di riciclaggio<sup>87</sup>.

I progetti coordinati<sup>88</sup> realizzati nel contesto del Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione hanno dimostrato che si potrebbe fare di più per migliorare l'efficacia dell'applicazione, in particolare per quanto concerne gli obblighi di registrazione e le schede di dati di sicurezza, che mostrano livelli di non conformità piuttosto elevati. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sta cercando di porre rimedio a questo problema esaminando sistematicamente i fascicoli di registrazione; nel frattempo il regolamento REACH è stato aggiornato per chiarire quando i dichiaranti devono notificare all'ECHA eventuali modifiche rilevanti. Dall'ultimo progetto sulle vendite online<sup>89</sup> è emerso un grado significativo di non conformità nei prodotti venduti online. Alla luce delle conclusioni delle relazioni pertinenti, la Commissione sta altresì valutando la fattibilità di creare una capacità europea di audit al fine di garantire un'applicazione più omogenea negli Stati membri.

<sup>85</sup> Regolamento REACH (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1) e regolamento CLP (GU L 252 del 31.12.2006, pag. 1).

<sup>86</sup> [COM\(2020\) 667 final](#).

<sup>87</sup> Relazione del comitato scientifico dell'Agenzia europea dell'ambiente, "[Sostanze chimiche per un futuro sostenibile](#)", pag. 14.

<sup>88</sup> ECHA, sulla base dei progetti [REF-1](#), [REF-2](#), [REF-3](#) e [REF 4](#).

<sup>89</sup> Home page dell'ECHA, sezione FORUM, [REF 8 \(2021\)](#).

Per la prima volta, le relazioni sul riesame dell'attuazione delle politiche ambientali esaminano lo stato di attuazione del regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)<sup>90</sup> e del regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio (CLP)<sup>91</sup>. L'esame si basa sulla valutazione della Commissione<sup>92</sup> delle relazioni prodotte dalle autorità nazionali a norma dell'articolo 117, paragrafo 1, del regolamento REACH e dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento CLP. Nell'agosto del 2021 la Commissione ha pubblicato una valutazione misurabile dell'applicazione<sup>93</sup> dei due principali regolamenti dell'UE in materia di sostanze chimiche, effettuata utilizzando una serie di indicatori concernenti diversi aspetti dell'applicazione.

### Conclusioni

1. *L'applicazione dei regolamenti REACH e CLP è migliorata rispetto al periodo 2010-2012. I livelli di conformità registrati risultano abbastanza stabili nel tempo, mentre le autorità di contrasto sembrano essere diventate più efficaci nel rilevare prodotti/imprese non conformi e prodotti non conformi immessi sul mercato dell'UE. In particolare è diminuito il numero di ricorsi e decisioni annullate in merito al regolamento CLP, è cresciuto il rapporto tra sanzioni e costo della conformità, sono stati formati più ispettori nell'UE e il Forum ha intensificato l'attività.*
2. *Circa il 70 % dei controlli REACH porta a misure di applicazione. La più comune è il richiamo scritto (11 %), seguito da misure amministrative (4 %) e dal richiamo verbale (2 %). Nove paesi hanno dato seguito alla valutazione durante il periodo di riferimento<sup>94</sup>.*
3. *I principali tipi di sanzioni utilizzate sono le ammende e, in misura minore, il rinvio al pubblico ministero per i casi violazione sia del regolamento REACH che del CLP; è raro il ricorso alla sospensione o alla revoca delle licenze commerciali. La situazione varia notevolmente da un paese all'altro: ad esempio, quasi tre quarti delle segnalazioni di rinvio al pubblico ministero per violazioni del REACH durante il periodo di riferimento provengono da due Stati membri (Germania e Svezia).*
4. *La maggior parte dei paesi ha elaborato e attuato almeno in parte una strategia di applicazione tanto del regolamento REACH quanto del regolamento CLP. Solo in quattro (Croazia, Lettonia, Polonia e Belgio) non hanno ancora elaborato una strategia per il regolamento REACH. Croazia, Lettonia, Polonia e Malta non hanno attuato una strategia di applicazione del regolamento CLP.*

### Pratiche di successo

Il gruppo di lavoro nordico per le sostanze chimiche, l'ambiente e la salute si riunisce ogni anno per discutere l'applicazione della legislazione in materia di sostanze chimiche, organizza un programma di scambio per gli ispettori e svolge progetti di applicazione congiunti tra i **paesi nordici** (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia, insieme alle Isole Fær Øer, alla Groenlandia e alle Isole Åland).

<sup>90</sup> Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione, del 18 giugno 2020, recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 203 del 26.6.2020, pag. 28).

<sup>91</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

<sup>92</sup> Commissione europea, relazione finale sul funzionamento dei regolamenti REACH e CLP, Final report\_REACH-CLPMSreporting\_2020.pdf (europa.eu).

<sup>93</sup> [Commissione europea, "Applicazione dei regolamenti REACH e CLP. Indicatori di applicazione a livello dell'UE".](#)

<sup>94</sup> BE, DE, ES, FI, GR, IR, IT, NL e SE.



Cooperazione in materia di commercio online tra **Austria, Germania e Svizzera** e piattaforma International Nano-Authorities Dialogue, che riunisce le autorità competenti per l'ambiente, la salute e la sicurezza di **Austria, Germania, Liechtenstein, Lussemburgo e Svizzera** e vari portatori di interessi (ONG, associazioni, imprese) per uno scambio informale di conoscenze ed esperienze sull'uso sicuro e sostenibile delle nanotecnologie.

Progetto LIFE "Chemicals Regulations Enforcement & Inspections – CHEREE" tra **Grecia e Cipro**, che mira ad aumentare l'efficienza dell'applicazione del regolamento REACH attraverso un protocollo di ispezione comune, visite e progetti pilota congiunti e la creazione di un centro elettronico per gli ispettori e di uno strumento di apprendimento online sul REACH per lo scambio di conoscenze ed esperienze tra ispettori e autorità competenti.

### 3.4. Azione per il clima

In linea con l'accordo di Parigi<sup>95</sup> e nel contesto del Green Deal europeo, la normativa europea sul clima del 2021<sup>96</sup> sancisce l'obiettivo dell'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e di ridurre le proprie emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto al 1990. Limita inoltre il contributo che gli assorbimenti di carbonio possono apportare alla riduzione delle emissioni entro il 2030, al fine di garantire uno sforzo di mitigazione sufficiente.

Dopo il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali del 2019 sono stati adottati atti giuridici sul clima con l'obiettivo di incentivare la riduzione delle emissioni dei trasporti, del settore marittimo e dei gas fluorurati utilizzati nei prodotti. Nel trasporto su strada, l'attuale normativa dell'UE richiede che l'intensità di gas a effetto serra dei carburanti per veicoli sia ridotta del 6 % entro il 2020 rispetto al 2010 e stabilisce livelli di emissioni di gas a effetto serra da rispettare per le diverse categorie di veicoli. Grazie all'attuale regolamento sui gas fluorurati<sup>97</sup>, le relative emissioni nell'UE saranno ridotte di due terzi entro il 2030 rispetto ai livelli del 2014. Dal 2021 le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF) sono inclusi negli sforzi di riduzione delle emissioni dell'UE.

La politica di adattamento dell'UE è parte integrante del Green Deal europeo. Dal 2021 gli Stati membri sono tenuti a riferire in merito alle rispettive politiche nazionali di adattamento. La normativa europea sul clima riconosce che l'adattamento è una componente chiave della risposta globale a lungo termine ai cambiamenti climatici. Essa impone agli Stati membri e all'UE di rafforzare l'azione di adattamento introducendo l'obbligo di attuare strategie nazionali e valutazioni periodiche dei progressi nell'ambito della governance generale dell'azione per il clima e l'energia. La strategia di adattamento dell'UE aggiornata<sup>98</sup> del febbraio 2021 ha illustrato come l'Unione può adattarsi agli impatti inevitabili dei cambiamenti climatici e diventare resiliente al clima entro il 2050.

Il presente riesame dell'attuazione delle politiche ambientali passa in rassegna le politiche e le strategie climatiche nazionali, in particolare i piani nazionali per l'energia e il clima e le strategie di adattamento. Esamina quindi le emissioni non soggette al sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) dell'UE, in relazione alle quali gli Stati membri sono vincolati dagli obiettivi nazionali della

<sup>95</sup> [Testo in inglese dell'accordo di Parigi \(unfccc.int\)](#).

<sup>96</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

<sup>97</sup> Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).

<sup>98</sup> [COM\(2021\) 82 final](#).

normativa sulla condivisione degli sforzi<sup>99</sup>. Segue un esame dei principali sviluppi settoriali, in particolare per quanto concerne il trasporto su strada, l'edilizia e l'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura. Viene illustrato l'utilizzo dei proventi della vendita all'asta di quote ETS da parte degli Stati membri e per la prima volta sono presentate azioni prioritarie per paese.

### *Conclusioni*

- 1. Il livello generale di attuazione della legislazione sul clima è buono in tutta l'UE.*
- 2. Nel 2020 le emissioni interne di gas a effetto serra dell'UE-27, comprese quelle prodotte dal trasporto aereo internazionale, sono diminuite del 31 % rispetto al 1990, raggiungendo il livello più basso degli ultimi 30 anni. Se si includono le emissioni e gli assorbimenti dal settore LULUCF, la riduzione delle emissioni nette è pari al 34 %. L'UE ha quindi ampiamente superato l'obiettivo previsto dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20 % entro il 2020 rispetto ai livelli del 1990.*
- 3. Dal 2013, quando è stato varato il sistema di condivisione degli sforzi per i settori non inclusi nell'ETS (quali trasporti, industria non ETS, edilizia, agricoltura e rifiuti), le emissioni a livello di Unione si sono mantenute ogni anno al di sotto del limite complessivo.*
- 4. La decisione sulla condivisione degli sforzi<sup>100</sup> fissa obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni per il 2020, espressi in variazione percentuale rispetto ai livelli del 2005. Stabilisce inoltre le assegnazioni annuali di emissioni che gli Stati membri devono rispettare. Il regolamento sulla condivisione degli sforzi<sup>101</sup> fa lo stesso per il periodo successivo, con obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni per il 2030 e assegnazioni annuali di emissioni per il 2021-2030.*
- 5. Nel 2019 le emissioni a livello di UE-27 contemplate dalla decisione sulla condivisione degli sforzi sono state inferiori quasi dell'11 % rispetto al 2005. L'obiettivo per il 2020 (- 8 %) era quindi stato raggiunto e superato già prima della crisi della COVID-19. Nel periodo 2013-2018 tutti gli Stati membri hanno ottemperato agli obblighi imposti loro dalla decisione sulla condivisione degli sforzi. Alcuni di loro hanno dovuto attivare i meccanismi di flessibilità previsti dalla normativa per adempiere i loro obblighi attuali. Negli Stati membri sono in via di pianificazione, adozione e attuazione politiche e misure volte a raggiungere gli attuali obiettivi di condivisione degli sforzi ai sensi del regolamento sulla condivisione degli sforzi. Si rileva l'impellente necessità che gli Stati membri pianifichino e attuino azioni supplementari per il clima nei settori di condivisione degli sforzi al fine di riflettere l'accresciuta ambiziosità della proposta di revisione del regolamento.*
- 6. L'ETS dell'UE vanta un tasso di conformità molto elevato dal momento che ogni anno gli impianti coprono circa il 99 % delle loro emissioni con il numero di quote stabilito. Il sistema copre attualmente circa il 36 % delle emissioni totali di gas a effetto serra dell'UE provenienti da quasi 9 500 centrali elettriche e impianti di produzione (ossia impianti fissi), nonché dai voli all'interno dello Spazio economico europeo (SEE). Nel 2020 le emissioni totali degli impianti fissi che rientrano nell'ambito dell'ETS erano già diminuite del 43 % rispetto al 2005.*
- 7. Tutti gli Stati membri erano tenuti a mettere a punto entro il 2020 una strategia o un piano nazionale di adattamento. Gli sforzi di adattamento in ciascuno Stato membro e a livello dell'UE devono essere intensificati poiché gli impatti dei cambiamenti climatici sembrano essere all'estremità più grave dello spettro ipotizzato e si manifesteranno sempre più anche attraverso*

---

<sup>99</sup> La normativa sulla condivisione degli sforzi fa parte di una serie di politiche e misure in materia di cambiamenti climatici ed energia che aiuteranno l'Europa a orientarsi verso un'economia a basse emissioni di carbonio e a migliorare la sicurezza energetica ([https://ec.europa.eu/clima/eu-action/effort-sharing-member-states-emission-targets\\_it](https://ec.europa.eu/clima/eu-action/effort-sharing-member-states-emission-targets_it)).

<sup>100</sup> Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

<sup>101</sup> Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

*rischi a cascata e composti. Nel frattempo l'attuazione delle azioni di adattamento ha registrato ritardi. Interventi adeguati per prevenire e/o ridurre al minimo i danni che i cambiamenti climatici possono causare apportano significativi benefici economici e sociali<sup>102</sup>.*

#### **Pratiche di successo**

Il piano per la ripresa e la resilienza della **Danimarca** promuove la riforma fiscale verde. Il piano dovrebbe contribuire in modo significativo all'attuazione della riforma finanziando una "finestra di investimento" sovvenzionata dal gettito fiscale, così da incentivare le imprese ad accelerare gli investimenti verdi, ad esempio in software in grado di rendere le catene logistiche più efficienti sotto il profilo delle risorse.

L'ambizione climatica dell'**Estonia** è aumentata costantemente nel corso degli anni, con l'affrancamento da una forte dipendenza dallo scisto bituminoso. Il governo estone si è impegnato a porre gradualmente fine alla produzione di elettricità basata sullo scisto bituminoso entro il 2035 e ad eliminare completamente questo materiale dal settore energetico entro il 2040.

### **3.5. Finanziamento dell'attuazione delle politiche ambientali**

Affinché consegua i risultati auspicati, è essenziale che la piena attuazione delle politiche ambientali sia adeguatamente finanziata. La maggior parte delle politiche deve essere sostenuta tramite la spesa pubblica degli Stati membri e i fondi privati degli operatori economici, ma anche i fondi dell'UE forniscono un contributo importante orientando l'attuazione e aiutando a soddisfare il fabbisogno di investimenti a favore dell'ambiente nell'UE, che è ancora significativo. Il piano di investimenti del Green Deal europeo, risalente al 2020, crea collegamenti tra finanziamenti e investimenti ambientali e mobilita 1 000 miliardi di EUR di investimenti verdi (pubblici e privati) nell'arco di 10 anni, con il sostegno del bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027<sup>103</sup>. Dal 2021, oltre che dai cospicui finanziamenti messi a disposizione attraverso la politica di coesione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, l'attuazione delle politiche ambientali è sostenuta anche dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, il quale esige che riforme e investimenti rispettino il principio "non arrecare un danno significativo". La tassonomia delle attività sostenibili dell'UE<sup>104</sup> e altre iniziative di finanza sostenibile contribuiranno ad aumentare la trasparenza, a integrare le considerazioni ambientali e, nel caso degli investimenti privati, a reindirizzare i flussi finanziari verso sei obiettivi ambientali.

Per la prima volta il riesame prende in considerazione il fabbisogno di investimenti nell'attuazione delle politiche ambientali e lo confronta con le risorse messe a disposizione finora, rispondendo al mandato del piano di investimenti del Green Deal europeo 2020.

---

<sup>102</sup> Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, 2022, [Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability](#).

<sup>103</sup> Contribuirà agli obiettivi ambientali per almeno il 30 % e alla biodiversità per il 7,5 % nel 2024 e per il 10 % nel 2026 e 2027.

<sup>104</sup> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

## Conclusioni

1. *Il livello complessivo di finanziamento degli investimenti ambientali<sup>105</sup> (da fonti nazionali e UE combinate) nel 2014-2020 è stato stimato tra lo 0,6 e lo 0,7 % del PIL nell'UE-27 (per il periodo 2014-2020), di cui il 14 % costituito da finanziamenti dell'UE. In alcuni paesi (ad esempio Croazia, Grecia, Slovacchia, Romania) questa percentuale è vicina o superiore al 50 %. In media nell'UE metà dei finanziamenti totali (53 %) proveniva da fonti pubbliche (fondi UE e fonti pubbliche nazionali combinati). Per una decina di paesi la quota arriva a oltre due terzi, a dimostrazione dell'importanza delle fonti pubbliche.*
2. *A titolo di confronto, il fabbisogno annuo di investimenti ambientali a livello dell'UE per il periodo di programmazione 2021-2027 è attualmente stimato tra lo 0,9 % e l'1,5 % del PIL previsto per lo stesso periodo<sup>106</sup>, un dato che indica una notevole carenza di investimenti (0,6-0,8 % del PIL, pari a 76-110 miliardi di EUR l'anno, anche se con marcate differenze tra gli Stati membri)<sup>107</sup>. Questa carenza deve essere colmata per garantire l'attuazione efficace delle priorità ambientali e sostenere la transizione verde dell'UE.*
3. *La carenza di investimenti a favore dell'ambiente riguarda per quasi due terzi la lotta contro l'inquinamento in generale e la protezione e gestione dei corpi idrici. Si stima che la carenza di investimenti per l'economia circolare e i rifiuti sia compresa tra 13 e 28 miliardi di EUR l'anno, a seconda dei livelli di circolarità da raggiungere, mentre per i finanziamenti a favore della biodiversità il deficit ammonterebbe a circa 20 miliardi di EUR.*
4. *Il fabbisogno di investimenti supplementari rispetto agli scenari di base per il clima, l'energia e i trasporti è stato stimato in 390 miliardi di EUR l'anno (UE-27), cui vanno aggiunti 130 miliardi di EUR l'anno per conseguire gli obiettivi ambientali fondamentali dell'UE. Possono essere ingenti anche i costi di adattamento ai cambiamenti climatici, che oscillano tra 35-62 miliardi di EUR l'anno (ambito più ristretto) e 158-518 miliardi di EUR l'anno (ambito più ampio). Questo fabbisogno di investimenti rispecchia gli obiettivi di attuazione fino al 2020 e al 2030 (si prevede però che l'adattamento ai cambiamenti climatici comporterà costi sul più lungo periodo).*
5. *La quota maggiore degli investimenti verdi (71 %) contemplati dai piani per la ripresa e la resilienza è destinata alla mobilità sostenibile, alla ristrutturazione edile e all'efficienza energetica, nonché alle energie rinnovabili e alle reti dell'energia. Per contro alla biodiversità, all'economia circolare, alle acque e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento va soltanto il 13 % del contributo verde totale<sup>108</sup>. Gli investimenti verdi destinati a clima, energia e trasporti contribuiscono in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi ambientali, ad esempio quello di rendere più pulita l'aria in Europa. Tuttavia non soddisferanno il grande fabbisogno in settori quali le infrastrutture e la gestione delle acque e dei rifiuti. Inoltre diversi Stati membri hanno scelto di non dare priorità alle misure a diretto beneficio della biodiversità<sup>109</sup>.*
6. *Nel complesso i fondi UE (quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e NextGenerationEU) mobilitano 2 018 000 miliardi di EUR a prezzi correnti per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 e le priorità a lungo termine dell'UE, compresa la protezione ambientale. Il 30 % del quadro finanziario pluriennale sarà destinato all'azione per il clima e il 7,5 % (nel 2024) alla biodiversità, percentuale che salirà al 10 % nel 2026 e nel 2027. Nel contesto di NextGenerationEU, il dispositivo per la ripresa e la resilienza stanzierà almeno il 37 % della dotazione a favore dell'azione per il clima.*

---

<sup>105</sup> La finanza verde comprende la finanza climatica, ma anche il finanziamento di obiettivi ambientali specifici quali il controllo dell'inquinamento industriale, la gestione delle acque e la protezione della biodiversità. Data la portata, il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali analizza questi aspetti separatamente.

<sup>106</sup> Oppure 1,0-1,6 % del PIL UE per il periodo 2014-2020.

<sup>107</sup> Fonte: DG Ambiente.


<sup>108</sup> I contributi agli obiettivi climatici e ambientali sono calcolati secondo la metodologia delineata nell'allegato VI del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.

<sup>109</sup> CY, CZ, DE, DK, EE, FI, LT, LV, MT, PT, SK.

**Tabella 1 – Ripartizione stimata del fabbisogno di investimenti ambientali supplementari dell'UE**

Obiettivo ambientale	Carenza di investimenti stimata (UE-27, annua)	
	Miliardi di EUR	%
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento	42,8	38,9 %
Protezione e gestione delle risorse idriche e industrie del settore idrico	26,6	24,2 %
Economia circolare e rifiuti	13,0	11,8 %
Biodiversità ed ecosistemi	21,5	19,6 %
Ricerca, sviluppo e innovazione ed altro	6,2	5,7 %
<b>Totale</b>	<b>110,1</b>	<b>100 %</b>

**Figura 6 – Finanziamenti ambientali complessivi (2014-2020) e stime del fabbisogno (2021-2027) nell'UE-27 (% del PIL)<sup>110</sup>**



### Pratiche di successo

Nel contesto del suo piano per la ripresa e la resilienza, la **Grecia** sta effettuando importanti investimenti nella riforestazione, nella biodiversità, nella gestione degli incendi boschivi, nella mitigazione delle alluvioni e nell'ammodernamento della rete di irrigazione, integrati da riforme che promuovono il collocamento in discarica e il riciclaggio sostenibili. La **Croazia** mira a migliorare la protezione dalle alluvioni utilizzando soluzioni basate sulla natura, quali la rivitalizzazione dei corsi d'acqua, la connessione di canali abbandonati, la creazione di habitat secondari di zone umide e l'eliminazione di specie invasive.

**Malta**, come pure l'**Estonia**, la **Grecia**, la **Lettonia**, la **Romania** e la **Slovacchia**, ha introdotto una tassa puntuale del tipo *pay-as-you-throw* (paghi per i rifiuti prodotti) che si applica in base al peso o al volume dei rifiuti generati dalle famiglie e dalle imprese e raccolti dalle autorità competenti. Tale strumento sostiene il principio di prevenzione dei rifiuti.

**Germania**, **Francia** e **Svezia** si sono distinte per la grande quantità di obbligazioni verdi emesse nel 2020.

L'**Italia** ha compiuto progressi nel monitoraggio e nella rendicontazione degli impatti ambientali del proprio bilancio nazionale (bilancio verde). Dal 2000 ha sviluppato un sistema di comunicazione delle spese preventivate per la protezione dell'ambiente e la gestione delle risorse, che include anche 12 indicatori relativi al benessere equo e sostenibile in conformità con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e gli obiettivi dell'Agenda 2030.

<sup>110</sup> Eurostat, [portale Open Data dei fondi strutturali e d'investimento europei](#), 2021.

### 3.6. Governance ambientale

La governance ambientale è un concetto ampio che include l'integrazione delle considerazioni ambientali nel processo decisionale, la partecipazione pubblica, l'accesso alla giustizia, la condivisione di informazioni e la rendicontazione, la garanzia della conformità ambientale e la gestione delle responsabilità ambientali. Riguarda anche il modo in cui le autorità pubbliche controllano e assicurano la conformità sul campo attraverso l'applicazione delle norme. Nel contesto del Green Deal europeo, tutte le azioni e le politiche dell'UE dovranno contribuire al conseguimento dei suoi obiettivi; la comunicazione omonima afferma esplicitamente che la Commissione adotterà misure per migliorare l'accesso alla giustizia nazionale da parte di cittadini e organizzazioni non governative (ONG). A tal fine sono stati sviluppati strumenti di governance ambientale finalizzati al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo in materia di neutralità climatica, protezione e ripristino degli ecosistemi e della biodiversità, inquinamento zero ed economia circolare<sup>111</sup>. Nella stessa ottica il 14 dicembre 2021 la Commissione ha adottato una proposta di nuova direttiva sulla criminalità ambientale<sup>112</sup> volta a proteggere più efficacemente l'ambiente attraverso il diritto penale nazionale. La nuova direttiva, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE e mira a garantire l'efficacia delle indagini e dei procedimenti penali nonché ad agevolare le indagini e l'azione penale transfrontaliere, introdurrà nuovi reati ambientali dell'UE, chiarirà quelli esistenti e proporrà sanzioni supplementari.

I principali obblighi e argomenti trattati in questo terzo riesame dell'attuazione delle politiche ambientali sono la direttiva Inspire<sup>113</sup>, le valutazioni dell'impatto ambientale<sup>114</sup>, l'accesso alla giustizia in materia ambientale presso gli organi giurisdizionali nazionali, le sanzioni e la garanzia della conformità ambientale, nonché la direttiva sulla responsabilità ambientale<sup>115</sup>.

Oltre a occuparsi dell'applicazione delle norme, la Commissione ha incoraggiato la razionalizzazione delle valutazioni ambientali al fine di ridurre le duplicazioni ed evitare sovrapposizioni nelle procedure di autorizzazione dei progetti. La razionalizzazione contribuisce a ridurre gli oneri amministrativi inutili e ad accelerare il processo decisionale, a condizione che avvenga senza compromettere la qualità della valutazione ambientale. Nel rendere più efficienti le procedure è inoltre essenziale rispettare le norme in materia di diritti di partecipazione, anche per quanto riguarda la partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, in linea con il diritto derivato dell'UE<sup>116</sup> e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE<sup>117</sup>.

---

<sup>111</sup> Ad esempio la piattaforma dell'UE sulla biodiversità, il centro di conoscenze per la biodiversità, nuovi strumenti di monitoraggio e dashboard nel contesto della strategia sulla biodiversità, il piano d'azione per l'economia circolare e l'iniziativa "Inquinamento zero". L'ottavo programma d'azione per l'ambiente comprende anche un quadro di monitoraggio integrato.

<sup>112</sup> [Tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale \(europa.eu\)](https://europa.eu).

<sup>113</sup> Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

<sup>114</sup> Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1); direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

<sup>115</sup> Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

<sup>116</sup> Articolo 6, paragrafo 2, della direttiva sull'accesso all'informazione ambientale (2003/4/CE); articolo 13 della direttiva sulla responsabilità ambientale (2004/35/CE); articolo 25 della direttiva sulle emissioni industriali (2010/75/UE); articolo 11 della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (2011/92/UE); articolo 23 della direttiva Seveso III (2012/18/UE). Cfr. anche il considerando 27 della direttiva (UE) 2016/2284 sui limiti nazionali di emissione, che fa un riferimento specifico alla giurisprudenza della Corte in materia di accesso alla giustizia.

<sup>117</sup> Cfr. in particolare la comunicazione della Commissione sull'accesso alla giustizia in materia ambientale (2017/C 275/01) (GU C 275 del 18.8.2017, pag. 1).

La Commissione sostiene altresì lo sviluppo delle capacità al fine di rafforzare le capacità di attuazione tanto delle autorità nazionali quanto delle ONG<sup>118</sup>. Le relazioni per paese presentano alcuni degli sforzi dispiegati attraverso lo strumento di sostegno tecnico e il programma *inter pares* TAIEX-EIR Peer 2 Peer, come illustrato nella figura più avanti.

### Conclusioni

1. *Nonostante i miglioramenti nell'attuazione della direttiva Inspire, in particolare in Estonia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Malta, Slovenia e Spagna, resta difficile per la maggior parte degli Stati membri garantire una migliore condivisione dei dati, che offrirebbe più trasparenza al pubblico e sosterebbe l'attuazione delle politiche ambientali.*
2. *Garantire un accesso effettivo alla giustizia a livello nazionale è essenziale per l'attuazione del diritto ambientale. La Commissione è intervenuta per assicurare che le ONG ambientaliste e i membri del pubblico possano chiedere il riesame delle misure contro l'inquinamento atmosferico<sup>119</sup> o delle proroghe di permessi minerari<sup>120</sup> o deroghe di caccia<sup>121</sup>. Si è altresì prodigata per assicurare l'accesso alla giustizia nel contesto dell'applicazione della direttiva sulla responsabilità ambientale. Tuttavia vi è ancora margine di miglioramento nella maggior parte degli Stati membri per quanto riguarda l'accesso del pubblico agli organi giurisdizionali al fine di impugnare decisioni, atti od omissioni, in particolare nei settori della pianificazione relativi ad acque, natura e/o qualità dell'aria<sup>122</sup>.*
3. *La maggior parte degli Stati membri deve inoltre informare meglio il pubblico in merito ai suoi diritti di accesso alla giustizia<sup>123</sup>. Un migliore accesso del pubblico alle informazioni sull'ambiente e una maggiore divulgazione di tali informazioni contribuiscono a sensibilizzare rispetto alle questioni ambientali e a garantire una partecipazione più efficace dei cittadini al processo decisionale, oltre a giovare all'ambiente stesso.*
4. *In diversi paesi sono necessari ulteriori provvedimenti e/o sforzi di monitoraggio per assicurare che l'accesso effettivo alla giustizia in materia ambientale non sia ostacolato da costi eccessivi<sup>124</sup>.*
5. *La frammentazione regionale e locale resta una sfida per la governance ambientale in Ungheria, Italia, Lussemburgo e Spagna. Occorre affrontare questo aspetto, in particolare sviluppando migliori meccanismi di coordinamento ambientale.*
6. *La direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale è stata rivista nel 2014 per ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la protezione dell'ambiente, rendendo nel contempo più solide, prevedibili e sostenibili le decisioni di investimento pubblico e privato. La maggior parte degli Stati membri<sup>125</sup> ha colto l'opportunità per razionalizzare il proprio quadro normativo per le valutazioni ambientali. Tuttavia è stato necessario intervenire per garantire che la direttiva fosse recepita correttamente in tutti gli Stati membri<sup>126</sup>.*

---

<sup>118</sup> In particolare attraverso il programma LIFE Governance.

<sup>119</sup> PL e BG.

<sup>120</sup> PL.

<sup>121</sup> LT.

<sup>122</sup> AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, HR, HU, IE, IT, MT, NL, PL, RO, SK, SE, SI.

<sup>123</sup> BG, CZ, DE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, PL, PT, RO, SK, SE, SI.

<sup>124</sup> BE, HR, IE, IT, PT.

<sup>125</sup> AT, BE, BG, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, HU, IT, LV, LU, MT, NL, PT, RO, SE, SK.

<sup>126</sup> 17 Stati membri sono stati oggetto di procedure di infrazione.

## Pratiche di successo

In **Lettonia**, il sito web del ministero della Protezione ambientale e dello sviluppo regionale presenta una panoramica della procedura di valutazione dell'impatto ambientale. L'ufficio di monitoraggio ambientale fornisce informazioni a livello di progetto su chi ha presentato una proposta, con collegamenti a siti sui quali è possibile accedere ai documenti, e informazioni su quando e dove si terranno le audizioni di consultazione pubblica. Vengono inoltre pubblicate informazioni complete sulle valutazioni dell'impatto ambientale completate e il sito web include un'infografica che descrive in dettaglio l'intera procedura di valutazione dell'impatto ambientale, unitamente a una breve spiegazione della sua finalità.

Diversi Stati membri hanno istituito organismi od organi giurisdizionali specializzati in materia di riesame ambientale. Tra gli esempi figurano il tribunale **svedese** per l'ambiente e il territorio, il tribunale amministrativo **finlandese**, la commissione d'appello **danese** per la protezione della natura e l'ambiente, il tribunale **maltese** per il riesame in materia di ambiente e pianificazione, il consiglio per la pianificazione **irlandese** e il consiglio **belga** per le controversie sui permessi. Più di recente è stata istituita una sezione dedicata all'ambiente (*chambre de l'environnement*) presso la Corte d'appello di Mons in **Belgio** per le cause civili e penali.

Figura 7 – Esempi di assistenza fornita dalla Commissione europea agli Stati membri durante il periodo di riferimento



## 4. Le prossime tappe verso lo Stato di diritto ambientale

Gli europei considerano i cambiamenti climatici una delle principali sfide per l'UE<sup>127</sup>. Gli studi disponibili<sup>128</sup> puntano nella stessa direzione: se continuiamo a degradare gli ecosistemi da cui essenzialmente dipendiamo, le generazioni future pagheranno un prezzo altissimo. I campanelli d'allarme suonano più forte che mai. Di fronte all'estinzione delle specie e alla distruzione delle foreste, alla siccità, al degrado del suolo, all'inquinamento atmosferico, al deterioramento delle risorse idriche, alla perdita di biodiversità e ai disastri naturali e causati dall'uomo, una cosa è chiara: questa situazione richiede un'azione collettiva decisa per invertire la tendenza e ripristinare e proteggere i nostri ecosistemi.

<sup>127</sup> Conferenza sul futuro dell'Europa (europa.eu).

<sup>128</sup> L'ambiente in Europa - stato e prospettive nel 2020.



Il miglioramento della trasparenza consentirà di attuare con efficacia le norme e la legislazione. Il riesame dell'attuazione delle politiche ambientali non si rivolge soltanto ai decisori ambientali, ma al grande pubblico in tutta l'UE. Non è semplicemente una relazione come tante altre: sensibilizza l'opinione pubblica, presenta elementi a favore dell'obbligo di rendere conto e consente alle persone in tutta l'UE di partecipare a uno sforzo congiunto aiutandole a capire ciò che può e/o deve ancora essere fatto a livello individuale, locale, nazionale o di Unione. Il riesame cerca di mettere tutti i portatori di interessi nelle condizioni di agire in modo coerente, ma da angolazioni diverse, per perseguire lo stesso obiettivo dettato dal buon senso: applicare le norme di cui disponiamo.

Agli occhi del pubblico, il mancato conseguimento degli obiettivi ambientali dell'UE pregiudica la credibilità tanto delle autorità nazionali quanto dell'Unione. Il gran numero di cause, infrazioni, petizioni e reclami relativi all'ambiente trattati a livello nazionale e dell'Unione riflette il livello insufficiente di attuazione dell'*acquis* in materia ambientale.

Le autorità ambientali e gli organi giurisdizionali nazionali, che sono i principali responsabili dell'attuazione del diritto dell'UE, hanno compiuto sforzi per attuare e far rispettare le norme, ma non è stato sufficiente per colmare le lacune. Sebbene alcuni Stati membri e regioni abbiano dato prova di grande disciplina nell'attuazione dell'*acquis* ambientale, altri sono in ritardo, anche notevole. L'attuazione è carente, anche nei casi in cui la Commissione ha adottato azioni volte a garantire il rispetto delle norme, che talvolta si sono concluse con l'imposizione di pesanti sanzioni pecuniarie dopo una seconda sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Qual è il motivo? I precedenti riesami dell'attuazione delle politiche ambientali hanno individuato alcune ragioni, che rimangono tuttora valide: *l'insufficiente integrazione degli obiettivi ambientali* nell'elaborazione e nell'esecuzione delle politiche pubbliche con un'impronta ambientale significativa, *l'inefficacia della governance ambientale*, anche da parte dei soggetti preposti a garantire la conformità sul campo, e la *manca di trasparenza delle informazioni in materia di ambiente*, trasparenza che consentirebbe invece agli interessati, siano essi autorità o semplici cittadini, di mobilitarsi ed agire. Le relazioni per paese evidenziano anche carenze nell'attuazione dei tre pilastri della convenzione di Aarhus<sup>129</sup> – accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia – che compromettono l'attuazione e l'applicazione a livello nazionale<sup>130</sup>.

E allora che cosa si può fare? Sebbene ognuno di noi abbia un ruolo da svolgere, la *volontà politica* di governi e responsabili politici è l'ingrediente essenziale per dare impulso all'attuazione tempestiva, corretta ed efficiente delle politiche e delle normative UE in materia ambientale, raggiungerne gli obiettivi e trarne frutti. Nella comunicazione "Migliorare l'accesso alla giustizia in materia ambientale nell'UE e nei suoi Stati membri"<sup>131</sup>, la Commissione ha inoltre chiesto di accelerare l'attuazione mediante un accesso più efficace alla giustizia in materia ambientale nelle giurisdizioni nazionali. Nello specifico ha invitato il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare disposizioni sull'accesso

---

<sup>129</sup> Convenzione della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, ratificata con decisione del Consiglio 2005/370/CE, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).

<sup>130</sup> Va osservato che in virtù del regolamento (UE) 2021/1767 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 356 dell'8.10.2021, pag. 1), i cittadini e le organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente che nutrono dubbi specifici circa la compatibilità con il diritto ambientale di atti amministrativi che hanno effetti sull'ambiente possono accedere più facilmente al riesame amministrativo e giudiziario a livello di Unione, sulla scorta degli impegni assunti nel Green Deal europeo.

<sup>131</sup> [COM\(2020\) 643 final](#).

alla giustizia nelle proposte legislative nuove o rivedute dell'UE<sup>132</sup>. La risposta alla crisi della COVID-19 e quella al conflitto in Ucraina hanno dimostrato di cosa sono capaci i governi *quando* percepiscono un'emergenza. Le autorità pubbliche hanno la facoltà di impiegare denaro pubblico al fine di realizzare gli investimenti e le riforme necessari per ripristinare e proteggere gli ecosistemi, il suolo, le risorse idriche e l'aria.

Una volta assicurata la necessaria volontà politica, le soluzioni alle cause profonde dei problemi di attuazione sono le seguenti:

1. *pianificare in anticipo e determinare correlazioni e implicazioni: prima di prendere decisioni che hanno un impatto sull'ambiente, è opportuno valutare sistematicamente tutti gli aspetti ambientali rilevanti al fine di individuare ulteriori soluzioni integrate per i settori interessati. La normativa sulle valutazioni d'impatto fornisce il quadro necessario. L'esperienza dimostra che le procedure connesse all'ambiente (valutazioni d'impatto, consultazioni pubbliche, autorizzazioni ambientali) possono essere integrate e, con una pianificazione e un'organizzazione adeguate, non sono necessariamente onerose. Le buone pratiche offrono spunti utili;*
2. *stanziare tempestivamente risorse adeguate per evitare costi maggiori più avanti: non possiamo aspettarci una rapida attuazione delle norme ambientali se i responsabili non dispongono del personale, delle risorse, dell'organizzazione o della formazione necessari. Il rafforzamento delle capacità è un investimento che paga, ma l'analisi effettuata nel presente riesame ha rilevato che in molti Stati membri esiste ancora un divario significativo tra fabbisogno e finanziamenti;*
3. *monitorare e misurare costantemente, perché i dati sono il punto di partenza dei cambiamenti di rotta e dei futuri processi decisionali: per ovviare alle carenze nell'attuazione delle politiche ambientali occorre una solida base di evidenze che consenta di calcolare la "distanza dal traguardo", individuare gli ostacoli e le possibili opzioni e monitorare l'efficacia delle soluzioni scelte. Servono seri sforzi per rendere disponibili queste informazioni in modo facile da consultare. Ciò permetterebbe non solo alle autorità pubbliche di agire, ma anche agli attori privati di contribuire e garantire che siano messi in atto i provvedimenti del caso, rafforzando in ultima analisi le conoscenze, la certezza e la fiducia.*

Sotto questi aspetti il Green Deal europeo e NextGenerationEU hanno costituito un punto di svolta: il primo ha reso l'azione per il clima e gli obiettivi ambientali il fulcro dell'agenda UE; il secondo ha introdotto il principio "non arrecare un danno significativo" e lo ha applicato sia alla spesa ordinaria che ai fondi straordinari dell'UE destinati a rilanciare l'economia dopo pandemia di COVID-19, parte dei quali è riservata a progetti verdi. Ciò ha grandi potenzialità in termini di garanzia della disciplina nell'integrazione ambientale e promozione dello sviluppo di tecnologie pulite ed energia verde, mobilità sostenibile, ecc. La destinazione e la marcatura verdi dei fondi hanno reso possibili progetti benefici per l'ambiente nonché le riforme presentate dagli Stati membri nei piani per la ripresa e la resilienza, che dovrebbero, tra l'altro, iniziare a rafforzare la governance ambientale. Rappresentano soltanto l'inizio di un'inversione di tendenza verso il rispetto delle norme ambientali e di conseguenza la tutela dell'ambiente.

C'è però una cosa che tutti noi possiamo fare: avanzare richieste legittime nei confronti delle pubbliche autorità e al tempo stesso agire concretamente per garantire il rispetto del diritto ambientale dell'UE. È responsabilità di tutti nell'Unione, a titolo privato o pubblico, fare in modo che ciò avvenga.

---

<sup>132</sup> Cfr. la recente proposta di revisione della [direttiva sulle emissioni industriali](#) e le proposte di [regolamento sul ripristino della natura](#) e [regolamento sulla deforestazione](#), che includono disposizioni specifiche sull'accesso alla giustizia.